

seguenti: , nonché una somma pari a 10 miliardi di lire da utilizzare nell'anno 2002.

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione comunista.**

**44. 0148.** (ex 40. 1075.) Russo Spena, Giordano.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. All'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 26 Aprile 1986 n. 131 (T.U. sull'Imposta di Registro) dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

*3-bis.* La disposizione di cui all'articolo 10 comma 1 *c)* del presente decreto del Presidente della Repubblica si applica agli atti di ordinanza di rilascio ex articolo 663, del Codice di Procedura Civile e di ordinanza non impugnabile di rilascio ex articolo 665 del Codice di Procedura Civile.

**44. 0149.** (ex 40. 048.) Pistone.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

La legge 23 novembre 2001 n. 410 è così modificata:

*a)* all'articolo 3, comma 13, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale »;

*b)* all'articolo 3 comma 20:

sostituire le parole « entro il 31 ottobre 2001 » con le parole entro il 31 gennaio 2002;

sostituire le parole « 80 per cento » con le parole « 50 per cento più uno ».

**Seguono compensazioni gruppo del Gruppo Misto-Comunisti italiani.**

**44. 0150.** (ex 40. 047.) Pistone.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. A valere sulle risorse destinate dalla presente legge al rifinanziamento del Fondo di cui alla legge 15 dicembre 1990, n.396, una somma pari a 5 milioni di euro per il 2002 è utilizzata per la progettazione di interventi di particolare pregio architettonico ed urbanistico, nel quadro delle iniziative volte al perseguimento dell'obiettivo di definizione organica del piano di localizzazione degli uffici pubblici, di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 396 del 1990. I soggetti pubblici interessati presentano le proposte relative ai predetti interventi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**44. 0229.** (ex 40. 1380.) Patria

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo per favorire il risanamento dei centri storici delle città e l'insediamento negli stessi di attività produttive commerciali e artigianali. Al Fondo è assegnata una somma pari a 16 milioni di euro per l'anno 2002.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica:* Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di Bilancio, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti

di natura corrente, *ridurre in misura corrispondente agli oneri gli importi relativi.*

**44. 0151.** (ex 40. 0. 7.) Lumia, Finocchiaro, Enzo Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo per favorire il risanamento dei centri storici delle città e l'insediamento negli stessi di attività produttive commerciali e artigianali. Al Fondo è assegnata una somma pari a 16 milioni di euro per l'anno 2002.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**44. 0152.** (ex 40. 0. 34) Cusumano.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Alla legge n. 449 del 1997, articolo 49, comma 7, le parole: « del patrimonio comunale » sono sostituite dalle seguenti: « relative ad opere che vengono realizzate attraverso l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione ».

**44. 0247** (ex 40. 180.) Bianchi Clerici, Pagliarini.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Ai fini della realizzazione dei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (P.R.U.S.S.T.), previsti dal decreto ministeriale 8 ottobre 1998, è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di 100 milioni di euro,

quale rifinanziamento dell'articolo 145, comma 32, legge 23 dicembre 2000 n. 388. Il trenta per cento del finanziamento dovrà essere destinato dal soggetto promotore alle spese per la progettazione delle opere pubbliche incluse nei programmi.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

**44. 0153.** (ex 40. 343.) Mantini, Iannuzzi, Molinari, Fistarol, De Franciscis.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

*(Piani generali di recupero urbanistico).*

1. I comuni che non si sono mai dotati del piano regolatore generale possono procedere all'approvazione di piani generali di recupero urbanistico, riguardanti gli immobili edificati in assenza di concessioni edilizie.

2. Agli immobili ricompresi nei piani generali di recupero urbanistico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

3. I piani di recupero di cui al comma 1 devono essere approvati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancata approvazione, entro il predetto termine, il comma 2 si applica a tutti gli immobili realizzati in regime di omessa approvazione del piano regolatore generale.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

**44. 0154.** (ex 40. 0219.) Alberto Giorgetti, Coronella.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

*(Piani generali di recupero urbanistico).*

1. Le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dai comuni per la

realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 61, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 6, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sull'immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, comma 2, del codice civile.

**Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.**

**44. 0155. (ex 40. 1100.)** Drago, Mongiello, Peretti.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 46, comma 1, le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2003. In caso di domande concorrenti, avranno priorità quelle presentate dai Comuni »;

b) all'articolo 46, comma 3, le parole: « nei successivi sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2003 ».

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Verdi - L'Ulivo, Misto - Socialisti Democratici Italiani, Misto - Comunisti Italiani**

**44. 0156. (ex 40. 1000.)** Tidei, Coluccini, Ruggia.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Dopo l'articolo 51, legge 21 novembre 2000, n. 342, è inserito il seguente:

« ART. 44-bis.

*(Disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari in esecuzione di piani urbanistici attuativi).*

1. Alle Convenzioni e agli Accordi previsti da piani urbanistici attuativi, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della legislazione statale o regionale, ancorché comportanti trasferimenti immobiliari, anche di tipo permutativo, si applica il trattamento tributario di cui all'articolo 32, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. I trasferimenti disposti in tali Convenzioni e Accordi non si considerano rilevanti ai fini delle imposte sul reddito.

2. La plusvalenza realizzata mediante la successiva cessione a titolo oneroso degli immobili acquistati in attuazione delle Convenzioni e degli Accordi, indicati al precedente comma costituisce reddito imponibile a norma del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 81, comma 1, lettera a), se trattasi di area edificabile, lettera b), se trattasi di fabbricati; soltanto per i fabbricati la convenzione costituisce atto di acquisto anche ai fini della determinazione della plusvalenza».

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi.**

**44. 0157. (ex 40. 87).** Cento, Lion.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 285 le parole: « duecento per cento » sono sostituite dalle parole: « 20 per cento ».

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: riforma dell'organizzazione del Governo ai sensi articolo 11 legge n. 59 del 1997, Art. 70, comma 2: Finanziamento delle agenzie fiscali (Agenzia dell'entrate), apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 50.000;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

**44. 0158.** (ex 40. 24.) Marras, Vitali.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, concernente il trasferimento di beni demaniali al patrimonio disponibile dei comuni e la successiva cessione ai privati, si applicano anche alle aree demaniali ricadenti nel territorio nazionale non destinate all'esercizio della funzione pubblica e su cui siano state eseguite opere di urbanizzazione e di costruzione in epoca anteriore al 31 dicembre 1990.

**44. 0159.** (ex 40. 1111.) Drago, Mongiello, Peretti, D'Agrò.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. I comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate a insediamenti produttivi (P.I.P.) di cui all'articolo 27, della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato con delibera del consiglio comunale, in misura pari alla differenza tra il valore delle aree

da cedere direttamente in diritto di proprietà e quello delle aree da cedere in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione di cui al presente comma, con possibilità di incremento fino ad un massimo del 50 per cento ditale differenza.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**44. 0248.** (ex 40. 132) Guido Dussin, Parolo, Pagliarini, Sergio Rossi.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
44. 0250 DEL GOVERNO

*All'articolo aggiuntivo 44. 0250 del Governo, sopprimere le parole da: ed allorché negli fino alla fine del comma.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.**

**0. 44. 0250. 1.** Giordano, Russo Spena.

*Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Tra gli immobili di cui al comma 3 rientrano anche quelli ad uso non abitativo qualora destinati, realizzati, assegnati oppure utilizzati per i profughi di cui al richiamato comma 3, ed allorché negli stessi immobili si svolgano o si siano svolte attività culturali, sociali, scolastiche e sanitarie. Rientrano altresì nei predetti immobili quelli destinati allo svolgimento di attività commerciali o artigianali, nella misura in cui siano diretti a soddisfare esigenze di primaria necessità, in attuazione degli scopi statutari degli enti soppressi di cui al comma 3 ».

**44. 0250.** Governo.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 431 del 1998 è così modificato: a) « al comma 1, le parole »è ulteriormente ridotto del 30 per cento« sono sostituite dalle parole »è ulteriormente ridotto del 50 per cento« e, infine, sono aggiunte le seguenti parole: »è ridotto del 100 per cento per i proprietari che affittano a soggetti colpiti da sfratto esecutivo«; b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: « 2. Il metodo di determinazione del reddito dei fabbricati di cui all'articolo 34 comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 917 del 1986 non si applica ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della legge 431 del 1998.

3. Sono fatti salvi dall'applicazione del comma 1-bis i contratti di locazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti italiani.**

**44. 0160.** (ex 40. 455). Pistone.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso di cui al comma 1 del medesimo articolo, tenuto conto dell'andamento dei tassi di riferimento applicati ai mutui di edilizia agevolata nell'ultimo quinquennio è fissato nella misura del 7 per cento comprensiva della commissione di rinegoziazione. In deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2000, n. 110, il tasso di cui al presente comma è applicato, senza effetti novativi, ai mutui in corso di ammortamento alla data di entrata in vigore della

presente legge, a decorrere dalla semestralità in scadenza successivamente al 1° gennaio 2002.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti italiani.**

**44. 0161.** (ex 40. 445). Pistone, Nesi.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso di cui al comma 1 del medesimo articolo, tenuto conto dell'andamento dei tassi di riferimento applicati ai mutui di edilizia agevolata nell'ultimo quinquennio è fissato nella misura del 7 per cento comprensiva della commissione di rinegoziazione. In deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2000, n. 110, il tasso di cui al presente comma è applicato senza effetti novativi, ai mutui in corso di ammortamento all'entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla semestralità in scadenza successivamente al primo gennaio 2002.

**44. 0162.** (ex 20. 126.) Sandri, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Manzini, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso di cui al comma 1 del medesimo articolo, tenuto conto dell'andamento dei tassi di riferimento applicati ai mutui di edilizia agevolata nell'ultimo quinquennio è fissato nella misura del 7 per cento,

comprensiva delle commissioni di rinegoziazione In deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2000, n. 110, il tasso di cui al presente comma è applicato, senza effetti innovativi, ai mutui in corso di ammortamento all'entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla semestralità in scadenza successivamente al 1° gennaio 2002.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore**

**44. 0163.** (ex 20. 160.) Drago, Mongiello, Peretti.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

#### **ART. 44-bis.**

1. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/88, adottato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro dei lavori pubblici, è disciplinata l'istituzione di un sistema « Risparmio Casa » gestito dagli Istituti di Credito e finalizzato all'acquisto, costruzione o ristrutturazione, compresa l'acquisizione dell'area, di immobili ad uso abitativo prevedendo per i titolari di contratti Risparmio Casa il diritto di detrarre dall'imposta lorda dovuta ai sensi del Titolo I del T.U. dell'imposta sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un importo pari al 22 per cento delle somme depositate in ciascun anno, entro il limite annuale di 4.000 euro di detrazione.

#### **ART. 44-ter.**

Il regolamento disciplina la durata minima del deposito vincolato e le cause di decadenza dell'agevolazione.

*Conseguentemente, all'articolo 50 alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze variare gli importi come segue:*

2002: — 5.164;

2003: — 5.164;

2004: — 5.164.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.**

**44. 0164.** (ex 40. 1121.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

#### **ART. 44-bis.**

*(Misure a favore della Regione Sicilia).*

1. All'articolo 133, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole « di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2002 » sono sostituite con le seguenti: « 50 milioni di euro ».

2. All'articolo 134 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « l'anno 2001 », sono aggiunte le seguenti: « e 50 milioni di euro per l'anno 2002 ».

3. All'articolo 135, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002 » sono sostituite con le seguenti: « 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 ».

4. Alla Regione Sicilia è assegnato un ulteriore limite di impegno di 11 milioni di euro della durata di quindici anni per gli interventi di cui all'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Al momento dell'immissione per l'impiego nella Regione Sicilia, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte per l'anno 2002 al 10 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale. La suddetta quota percentuale sarà incrementata del 10 per cento per ogni anno successivo fino al 2011.

6. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 8, dopo le parole: « con esclusione di quelle contributive », sono aggiunte le seguenti: « non-

ché di quelle riscosse nel territorio della Regione siciliana che affluiranno alla tesoreria regionale »;

b) dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente:

« Art. 17-bis. - 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, restano salve le competenze in materia finanziaria delle autonomie speciali, a norma dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione »;

c) all'articolo 18, comma 2, primo periodo, dopo le parole: « si provvede », sono aggiunte le seguenti: « , con esclusione delle somme affluenti alla tesoreria della Regione siciliana »;

d) dopo il comma 2 dell'articolo 18, è aggiunto il seguente:

2-bis. A compensazione delle perdite di gettito subite dalla Regione Sicilia in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 13 della presente legge è corrisposta alla stessa un trasferimento di importo pari a 35 milioni di euro per il 2002 e ciascuno degli anni successivi.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella F, rubrica: Interventi diversi, voce: Legge 488 del 1999, Art. 55: Contributo a titolo di solidarietà nazionale per la Regione siciliana, apportare le seguenti variazioni:

2002: + 5.165;

2003: + 5.165;

2004: + 5.165.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra, L'Ulivo.**

**44. 0258.** (ex 42. 0. 2.) Lumia, Finocchiaro, Enzo Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportare le seguenti modificazioni: all'articolo 15, comma 2, dopo le parole « di lire 28 miliardi annui per le Marche, » aggiungere le seguenti: « di lire 40 miliardi annui per la Sicilia »; all'articolo 23-*quater*, comma 3, dopo le parole « all'articolo 14, commi 1, 3, 8, 12 e 14 » aggiungere le seguenti: « ed all'articolo 15 ».

20-*ter*. All'articolo 6-*ter* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, sono apportate le seguenti modificazioni: al titolo aggiungere le seguenti parole: « e del 13-16 dicembre 1990 »; al comma 1 dopo le parole « del 27 settembre 1997 » sono aggiunte le seguenti: « la regione Sicilia interessata dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 ».

**Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.**

**44. 0165.** (ex 40. 1095.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Giuseppe Gianni.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. È assegnata alla regione Sicilia la somma di 15 milioni di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004 per il cofinanziamento di interventi regionali per il risanamento ambientale di siti industriali. Il cofinanziamento regionale non dovrà essere inferiore al 30 per cento del contributo statale.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.**

**44. 0166.** (ex 40. 0. 35) Cusumano.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Norme sulle accise gravanti sui prodotti petroliferi immessi per l'impiego nella Regione Sicilia).

1. Al momento dell'immissione per l'impiego nella Regione Sicilia, le accise

gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte per l'anno 2002 al 10 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale. La suddetta quota percentuale sarà incrementata del 10 per cento per ogni successivo fino al 2011.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.**

**44. 0167.** (ex 40. 0. 29.) Burtone, Cardinale, Cusumano, Mattarella, Enzo Bianco, Lumia, Finocchiaro.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**ART. 44-bis.**

1. Alla legge n. 383 del 2001 in materia di primi interventi per il rilancio dell'economia, all'articolo 1, comma 8, primo periodo, dopo le parole: « con esclusione di quelle contributive » sono aggiunte le seguenti: « nonché di quelle riscosse nel territorio della Regione siciliana che affluiranno alla tesoreria regionale ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.**

**44. 0168.** (ex 40. 0. 31.) Cusumano.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**ART. 44-bis.**

*(Modifiche alla legge 383 del 18 ottobre 2001).*

Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 8, dopo le parole: « con esclusione di quelle contributive », aggiungere le seguenti: « nonché di quelle riscosse nel territorio della Regione siciliana che affluiranno alla tesoreria regionale »;

b) dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

« Art. 17-bis. 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, restano salve le competenze in materia finanziaria delle autonomie speciali, a norma dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. »;

c) all'articolo 18, comma 2, primo periodo, dopo le parole: « si provvede », aggiungere le seguenti: « , con esclusione delle somme affluenti alla tesoreria della Regione siciliana »;

d) dopo il comma 2 dell'articolo 18, aggiungere il seguente:

2. A compensazione delle perdite di gettito subite dalla Regione Sicilia in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 13 della presente legge è corrisposta alla stessa un trasferimento di importo pari a 35 milioni di euro per il 2002 e ciascuno degli anni successivi.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita,DL-l'Ulivo.**

**44. 0169.** (ex 40. 0. 30.) Cusumano, Piscitello, Mattarella, Burtone, Enzo Bianco, Cardinale, Lumia, Finocchiaro.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**ART. 44-bis.**

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 133 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, gli importi dell'onere a carico del bilancio dello Stato sono aumentati di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e*

delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

- 2002: — 26.000;
- 2003: — 26.000;
- 2004: — 26.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.**

**44. 0171.** (ex 40. 0. 32) Cusumano.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Per le finalità di cui all'articolo 134 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è assegnata alla Regione Sicilia la somma di 52 milioni di euro per l'anno 2002.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL-l'Ulivo.**

**44. 0172.** (ex 40. 0. 33) Cusumano.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

*(Disposizioni per le zone terremotate delle Marche e dell'Umbria).*

1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell'articolo 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « In caso di mancata costituzione del consorzio il Comune, previa diffida, provvede in sostituzione del proprietari ».

b) al comma 6 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: « Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5, »;

c) al medesimo comma 6, dopo le parole: « tre anni » sono aggiunte le seguenti : « prorogabile una sola volta di ulteriori tre anni »;

d) il comma 6-bis dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

6-bis. Il consorzio di cui al comma 5 ed i comuni, nei casi previsti dal comma 6, si rivalgono sui proprietari qualora il costo degli interventi di riparazione dei danni e di ricostruzione degli immobili privati sia superiore all'ammontare del contributo concedibile;

e) dopo il comma 6-bis dell'articolo 3, è aggiunto il seguente: « 6-ter. Le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dal comune per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sull'immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, comma 2, del codice civile »;

f) il comma 7 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: « 7. Il contributo per l'autonoma sistemazione, previsto dalle ordinanze ministeriali 28 settembre 1997, n. 2668, articolo 7, commi 2 e 5, e 3 agosto 2000, n. 3076, articolo 10, comma 1, a favore dei nuclei familiari, delle comunità, dei gestori di esercizi commerciali e artigianali che alla data della crisi sismica occupavano un immobile distrutto o dichiarato inagibile, nonché a favore dei soggetti che, ancorché non sgomberati, debbano liberare l'immobile per consentire l'esecuzione degli interventi di ricostruzione, può essere concesso dalle regioni Umbria e Marche fino al completamento dell'intervento »;

g) all'articolo 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-quater. Le regioni Marche ed Umbria possono concedere finanziamenti in conto interessi fino a un ulteriore venti per cento del contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 e comunque in misura non superiore alla differenza tra il con-

tributo concesso e il costo effettivo necessario per i lavori sulle strutture e per le rifiniture connesse dell'edificio occupato alla data del sisma e dichiarato inagibile. La quota di interessi passivi posta a carico del beneficiario è stabilita con criteri omogenei dalle regioni Marche ed Umbria, in relazione a fasce di reddito »;

*h)* al comma 2 dell'articolo 12 le parole: « per gli anni 1997 e 1998 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al termine della ricostruzione »;

*i)* al comma 3 dell'articolo 12 le parole: « per il biennio 1997-1998 » sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: « fino al termine della ricostruzione »;

*l)* al comma 4, primo periodo, dell'articolo 12, le parole: « ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera *b)* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « a trattativa privata »; al secondo periodo sono soppresse le parole: « ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, »;

*m)* al comma 5 dell'articolo 14, le parole: « come sostituito dall'articolo 8-ter del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216 » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « e sue successive modifiche ed integrazioni »;

*n)* al comma 12 dell'articolo 14, è aggiunto il seguente periodo: « Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di aprire una posizione previdenziale ed assicurativa presso le sedi INPS, INAIL e Cassa edile competenti per territorio in relazione al luogo in cui vengono svolti i lavori »;

*o)* al comma 14 dell'articolo 14, come sostituito dall'articolo 3, comma 3-septies, del decreto-legge del 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, le parole: « per un periodo massimo di 3 anni e » e le parole: « di legge » sono soppresse;

*p)* al comma 2 dell'articolo 15 è soppresso il seguente periodo: « Sulla base dell'accertamento definitivo dei danni, da completarsi dalle regioni con criteri omogenei e d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alla ripartizione definitiva delle rimanenti disponibilità di cui al comma 1 »;

*q)* al comma 8 dell'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla ripartizione definitiva della relativa disponibilità si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nella misura del sessantacinque per cento per la regione Umbria e del trentacinque per cento per la regione Marche ».

2. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile, residenti alla data del 28 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche ed Umbria danneggiate dal terremoto, possono essere impiegati, per il triennio 2001-2003, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.

3. Ai fini dell'accantonamento delle quote di ammortamento da inserire nei bilanci preventivi degli enti locali ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il valore del bene immobile riparato va decurtato di una somma pari al contributo concesso ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61.

4. Le regioni Umbria e Marche provvedono, con propri atti, ciascuna in ragione delle proprie esigenze, a concedere, su richiesta, ai sindaci dei comuni elencati al comma 2, dell'articolo l'ordinanza ministeriale 13 ottobre 1997, n. 2694, e successive modifiche ed integrazioni, permessi aggiuntivi retribuiti per un massimo di settantadue ore lavorative mensili, in deroga al limite massimo previsto dall'articolo 79 del testo unico citato.

5. Alla fine dello stato di emergenza, le funzioni dei Comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge del 30 marzo 1998, n. 61, sono svolte dalle regioni Marche ed Umbria.

6. Qualora, successivamente alla presentazione da parte dei privati al Comune, di progetti di riparazione e miglioramento o adeguamento degli edifici colpiti dal sisma, l'autorità competente apponga, sull'intero edificio o su parte di esso, il vincolo ai sensi degli articoli 2 e 3 del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, a seguito del quale sia necessaria una revisione totale o parziale degli elaborati progettuali, le regioni Umbria e Marche prevedono, a favore del proprietario, un contributo per le maggiori spese tecniche, commisurato alla parcella professionale per le varianti previste dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, scontata del venti per cento. Qualora l'apposizione del vincolo intervenga dopo l'inizio dei lavori è riconosciuto all'impresa, anche relativamente ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, un indennizzo fino al due per cento commisurato all'effettivo periodo di sospensione e calcolato sull'importo dei lavori appaltati e non eseguiti. La durata del periodo di sospensione è dichiarata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

7. Le regioni stabiliscono, nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 maggio 1998, n. 61, criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto per finanziare il maggiore costo di riparazione o ricostruzione di immobili privati rispetto al contributo concesso tenuto conto del reddito dei proprietari o delle particolari complessità dell'intervento.

8. Il primo periodo del comma 3-*octies* dell'articolo 3 del decreto-legge del 13 maggio 1999, n. 132, convertito in legge 13 luglio 1999, n. 226, è sostituito dal seguente: « Per le finalità di cui al comma 14

dell'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa fino ad un massimo del quattro per cento delle disponibilità derivanti da mutui, prestiti e risorse comunque assegnate alle regioni per gli interventi di ricostruzione ».

9. Al comma 1 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 35, dopo le parole: 27 settembre 1997 », sono aggiunte le seguenti: « nonché il Ministero per i beni e le attività culturali ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.**

**44. 0173.** (ex \* 40. 046.) Armando Cosutta, Pistone.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

#### **ART. 44-bis.**

*(Disposizioni per le zone terremotate delle Marche e dell'Umbria).*

1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell'articolo 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « In caso di mancata costituzione del consorzio il Comune, previa diffida, provvede in sostituzione del proprietari ».

b) al comma 6 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: « Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5, »;

c) al medesimo comma 6, dopo le parole: « tre anni » sono aggiunte le seguenti: « prorogabile una sola volta di ulteriori tre anni »;

d) il comma 6-*bis* dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

6-*bis*. Il consorzio di cui al comma 5 ed i comuni, nei casi previsti dal comma

6, si rivalgono sui proprietari qualora il costo degli interventi di riparazione dei danni e di ricostruzione degli immobili privati sia superiore all'ammontare del contributo concedibile;

e) dopo il comma 6-*bis* dell'articolo 3, è aggiunto il seguente: «6-*ter*. Le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dal comune per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sull'immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, comma 2, del codice civile »;

f) il comma 7 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: «7. Il contributo per l'autonoma sistemazione, previsto dalle ordinanze ministeriali 28 settembre 1997, n. 2668, articolo 7, commi 2 e 5, e 3 agosto 2000, n. 3076, articolo 10, comma 1, a favore dei nuclei familiari, delle comunità, dei gestori di esercizi commerciali e artigianali che alla data della crisi sismica occupavano un immobile distrutto o dichiarato inagibile, nonché a favore dei soggetti che, ancorché non sgomberati, debbano liberare l'immobile per consentire l'esecuzione degli interventi di ricostruzione, può essere concesso dalle regioni Umbria e Marche fino al completamento dell'intervento »;

g) all'articolo 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-*quater*. Le regioni Marche ed Umbria possono concedere finanziamenti in conto interessi fino a un ulteriore venti per cento del contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 e comunque in misura non superiore alla differenza tra il contributo concesso e il costo effettivo necessario per i lavori sulle strutture e per le rifiniture connesse dell'edificio occupato alla data del sisma e dichiarato inagibile. La quota di interessi passivi posta a carico del beneficiario è stabilita con criteri omogenei dalle regioni Marche ed Umbria, in relazione a fasce di reddito »;

h) al comma 2 dell'articolo 12 le parole: « per gli anni 1997 e 1998 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al termine della ricostruzione »;

i) al comma 3 dell'articolo 12 le parole: « per il biennio 1997-1998 » sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: « fino al termine della ricostruzione »;

l) al comma 4, primo periodo, dell'articolo 12, le parole: « ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « a trattativa privata »; al secondo periodo sono soppresse le parole: « ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, »;

m) al comma 5 dell'articolo 14, le parole: « come sostituito dall'articolo 8-*ter* del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216 » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « e sue successive modifiche ed integrazioni »;

n) al comma 12 dell'articolo 14, è aggiunto il seguente periodo: « Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di aprire una posizione previdenziale ed assicurativa presso le sedi INPS, INAIL e Cassa edile competenti per territorio in relazione al luogo in cui vengono svolti i lavori »;

o) al comma 14 dell'articolo 14, come sostituito dall'articolo 3, comma 3-*septies*, del decreto-legge del 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, le parole: « per un periodo massimo di 3 anni e » e le parole: « di legge » sono soppresse;

p) al comma 2 dell'articolo 15 è soppresso il seguente periodo: « Sulla base dell'accertamento definitivo dei danni, da completarsi dalle regioni con criteri omogenei e d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri alla ripartizione definitiva delle rimanenti disponibilità di cui al comma 1 »;

q) al comma 8 dell'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla ripartizione definitiva della relativa disponibilità si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nella misura del sessantacinque per cento per la regione Umbria e del trentacinque per cento per la regione Marche ».

2. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile, residenti alla data del 28 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche ed Umbria danneggiate dal terremoto, possono essere impiegati, per il triennio 2001-2003, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.

3. Ai fini dell'accantonamento delle quote di ammortamento da inserire nei bilanci preventivi degli enti locali ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il valore del bene immobile riparato va decurtato di una somma pari al contributo concesso ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61.

4. Le regioni Umbria e Marche prevedono, con propri atti, ciascuna in ragione delle proprie esigenze, a concedere, su richiesta, ai sindaci dei comuni elencati al comma 2, dell'articolo l'ordinanza ministeriale 13 ottobre 1997, n. 2694, e successive modifiche ed integrazioni, permessi aggiuntivi retribuiti per un massimo di settantadue ore lavorative mensili, in deroga al limite massimo previsto dall'articolo 79 del testo unico citato.

5. Alla fine dello stato di emergenza, le funzioni dei Comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge del 30 marzo 1998, n. 61, sono svolte dalle regioni Marche ed Umbria.

6. Qualora, successivamente alla presentazione da parte dei privati al Comune,

di progetti di riparazione e miglioramento o adeguamento degli edifici colpiti dal sisma, l'autorità competente apponga, sull'intero edificio o su parte di esso, il vincolo ai sensi degli articoli 2 e 3 del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, a seguito del quale sia necessaria una revisione totale o parziale degli elaborati progettuali, le regioni Umbria e Marche prevedono, a favore del proprietario, un contributo per le maggiori spese tecniche, commisurato alla parcella professionale per le varianti previste dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, scontata del venti per cento. Qualora l'apposizione del vincolo intervenga dopo l'inizio dei lavori è riconosciuto all'impresa, anche relativamente ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, un indennizzo fino al due per cento commisurato all'effettivo periodo di sospensione e calcolato sull'importo dei lavori appaltati e non eseguiti. La durata del periodo di sospensione è dichiarata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

7. Le regioni stabiliscono, nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 maggio 1998, n. 61, criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto per finanziare il maggiore costo di riparazione o ricostruzione di immobili privati rispetto al contributo concesso tenuto conto del reddito dei proprietari o delle particolari complessità dell'intervento.

8. Il primo periodo del comma 3-*octies* dell'articolo 3 del decreto-legge del 13 maggio 1999, n. 132, convertito in legge 13 luglio 1999, n. 226, è sostituito dal seguente: « Per le finalità di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa fino ad un massimo del quattro per cento delle di-

sponibilità derivanti da mutui, prestiti e risorse comunque assegnate alle regioni per gli interventi di ricostruzione».

9. Al comma 1 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 35, dopo le parole: 27 settembre 1997«, sono aggiunte le seguenti: «nonché il Ministero per i beni e le attività culturali».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.**

**44. 0174.** (ex \* 40. 040.) Monaco.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

*(Interventi per la prevenzione di fenomeni criminali).*

1. All'attuazione dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato da ultimo dall'articolo 7, comma 17, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, sono destinati 25.822.845 euro per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la finalità di prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

2. Tra i beni strumentali agevolabili sono compresi:

a) vetrine e banconi blindati o con cristalli blindati;

b) impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva;

c) impianti speciali di segnalazione,

d) impianti telefonici e telematici di collegamento con le forze dell'ordine ed i servizi di vigilanza;

e) installazione di colonnine di soccorso;

f) sistemi di video sorveglianza e di rilevamento satellitare.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziato nel Fondo unico per gli incentivi alle imprese.

#### **Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**44. 0176.** (ex 40. 55., 40. 0. 243) Lumia, Finocchiaro, Enzo Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

1. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato da ultimo dall'articolo 7, comma 17, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, sono destinati 25.822.845 euro per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la finalità di prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

2. Tra i beni strumentali agevolabili sono compresi:

a) vetrine e banconi blindati o con cristalli blindati;

b) impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva;

c) impianti speciali di segnalazione;

d) impianti telefonici e telematici di collegamento con le forze dell'ordine ed i servizi di vigilanza;

e) installazione di colonnine di soccorso;

f) sistemi di video sorveglianza e di rilevamento satellitare.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziato nel Fondo unico per gli incentivi alle imprese.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**44. 0177.** (ex 40. 330.) Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello, Mattarella.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

1. Il fondo per incentivare le misure e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 25 milioni di euro a partire dall'anno 2002.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 25.000;

2003: — 25.000;

2004: — 25.000.

**44. 0178.** (ex 40. 462.) Realacci, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi, Villari, Vigni, Abbonanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Nesi, Pappaterra.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
44. 0301 DEL GOVERNO

*All'articolo aggiuntivo 44. 0301., comma 2, dopo le parole: del CIPE aggiungere le seguenti: e sentite le competenti commissioni parlamentari.*

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Il fondo di cui all'articolo 109, comma 1, è incrementato di 25 milioni di euro a partire dall'anno 2002.

*all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 25.000;

2003: — 25.000;

2004: — 25.000.

**0. 44. 0301. 1.** Realacci, Iannuzzi, Ver-netti.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

ART. 44.-bis.

*(Accelerazione procedure per la utilizzazione fondo per lo sviluppo sostenibile).*

1. All'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 2, dopo la lettera *m*), è aggiunta la seguente: « *m-bis*) elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilità in aree territoriali di particolare interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori economico, sociale ed ambientale ».

2. All'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisce, previa approvazione del CIPE, il programma annuale di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, elaborato anche sulla base delle proposte fatte pervenire dalle altre amministrazioni interessate. In tale programma sono individuati:

1) le specifiche tipologie di azione da finanziare;

2) i settori prioritari di intervento, con particolare riferimento a quelli indicati nel comma 2 del presente articolo;

3) i fondi attribuibili alle singole misure ed interventi programmati, in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento;

4) le condizioni e le modalità per l'attribuzione e l'erogazione delle forme di sostegno, anche mediante credito di imposta;

5) le priorità territoriali e/o tematiche;

6) le categorie di soggetti beneficiari;

7) le modalità di verifica della corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e di valutazione dei risultati conseguiti ».

\* **44. 0301.** Governo.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**ART. 44-bis.**

*(Accelerazione procedure per la utilizzazione fondo per lo sviluppo sostenibile).*

1. All'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 2, dopo la lettera *m*), è aggiunta la seguente: « *m-bis*) elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilità in aree territoriali di particolare interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori economico, sociale ed ambientale ».

2. All'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisce, previa approvazione del CIPE, il programma annuale di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, elaborato anche sulla base delle proposte fatte pervenire dalle altre Amministrazioni interessate. In tale programma sono individuati:

1) le specifiche tipologie di azione da finanziare;

2) i settori prioritari di intervento, con particolare riferimento a quelli indicati nel comma 2 del presente articolo;

3) i fondi attribuibili alle singole misure ed interventi programmati, in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento;

4) le condizioni e le modalità per l'attribuzione e l'erogazione delle forme di sostegno, anche mediante credito di imposta;

5) le priorità territoriali e/o tematiche;

6) le categorie di soggetti beneficiari;

7) le modalità di verifica della corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e di valutazione dei risultati conseguiti ».

\***44. 0179.** (ex \* 40. 020.) Giudice.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**ART. 44-bis.**

1. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 19, della legge n. 426 del 1998 relazione alla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 30.000;

2003: — 30.000;

2004: — 30.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**44. 0180.** (ex 40. 281.) Realacci, Vernetti, Iannuzzi.

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

**ART. 44-bis.**

1. All'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, il capoverso 6-ter è sostituito dal seguente: « 6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'industria, del com-